



L'OTTO
TUTTO
L'ANNO

OGNI
MESE
UN
DIRITTO

PERMESSI E CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione ha diritto a:

- astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi regolarmente retribuiti in 3 anni (periodo che verrà conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio e della tredicesima mensilità, e non ridurrà le ferie)
- aggiungere al congedo altri 30 giorni di aspettativa (non retribuita). (Gli Enti, salvo particolari esigenze di servizio, devono concedere l'aspettativa)
- passare ad un rapporto di lavoro part-time (e, su richiesta, tornare al full-time)
- chiedere il trasferimento ad un'altra amministrazione da lei indicata (entro 15 giorni, l'ente di appartenenza dispone il trasferimento nel caso in cui ci sono posti vacanti per la sua categoria)

Un diritto delle lavoratrici dei servizi pubblici con contratti sia pubblici che privati, conquistato dalla Funzione Pubblica CGIL e inserito nei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.



+ DIFFERENZA
DONNA^{ONG}
DONNE E RAGAZZE CONTRO LA VIOLENZA

1522 NUMERO
ANTI VIOLENZA
E STALKING